



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Osservazioni sulla bozza del Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Si prega di compilare una riga per ogni proposta specificando la natura della modifica (editoriale/sostanziale) ed inserendo il numero delle righe da modificare evidenziando le aggiunte in grassetto e le cancellazioni in barrato.

N° riga	Tipo di osservazione (editoriale/ sostanziale)	Modifiche e/o integrazioni proposte	Motivazione	Portatore di interesse
273-291 (sostanziale)		Integrare il punto 1 di cui alla riga 274 come segue: “1. A decorrere dal 26 novembre 2013 è istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti. Il sistema riguarda sia	Le integrazioni proposte si rendono necessarie alla luce della previsione normativa contenuta nell'art. 7 del DPR n. 137/2012 che impone al professionista l'obbligo di curare il costante	Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

la formazione di base che
l'aggiornamento periodico **e, per i
soli iscritti negli ordini e collegi
professionali del settore agrario,
è integrato nel sistema di
formazione continua previsto
dal DPR 7 agosto 2012 n. 137.**”

Integrare il punto 2 di cui alla riga
277 come segue:

“2. Le Regioni e le Province
autonome provvedono al rilascio
dei certificati di abilitazione per
gli utilizzatori professionali, i
distributori e i consulenti. I
certificati di abilitazione sono
rilasciati ai soggetti interessati,
previa frequenza a specifici corsi
di formazione di base e
all'ottenimento di una valutazione
positiva sulle materie elencate
nell'Allegato I del decreto

aggiornamento della
propria competenza
professionale ed ai
Consigli nazionali degli
Ordini e Collegi di
disciplinare, tramite
regolamento, le modalità e
le condizioni per
l'assolvimento

dell'obbligo di
aggiornamento da parte
degli iscritti. E' pertanto
necessario individuare un
momento di raccordo tra
Regioni ed Ordini e
Collegi professionali così
da finalizzare da un lato
l'aggiornamento dei
professionisti del settore

legislativo n. 150/2012 ovvero, per i soli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario, automaticamente previa frequenza di percorsi di formazione continua obbligatoria, ai sensi dell'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137. Le Regioni e le Province autonome ed i Consigli Nazionali professionali stabiliscono intese sul reciproco riconoscimento dei corsi di formazione continua obbligatoria.”

Integrare il punto 3 di cui alla riga 282 come segue:

“3. I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni e alla scadenza vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa

agrario secondo quanto prescritto dai Piani di formazione regionali e, attraverso intese o convenzioni, rendere l'attività formativa svolta dalle Regioni idonea ad essere riconosciuta ai fini dell'assolvimento della formazione continua obbligatoria di cui al richiamato art. 7 del DPR n. 137/2012. Diversamente, allo stato attuale, si dà vita alla creazione di “mondi separati”, costringendo di fatto i professionisti a ripetere due volte lo stesso

verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento; **per i soli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario il rinnovo è automatico, previa dimostrazione dell'assolvimento della formazione continua obbligatoria di cui all'art. 7 del DPR n. 137/2012.**”

tipo di formazione. Tale duplicazione appare del tutto ingiustificata e scollegata dalla legislazione in materia di Ordini professionali.

312-316
(sostanziale)

Integrare l'alinea di cui alla riga 312 come segue:

“L'attività di consulenza avviene nel rispetto delle competenze legislativamente attribuite agli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario,

I soggetti liberi professionisti, iscritti nei relativi Albi come quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati fra le loro competenze professionali annoverano l'assistenza tecnica ai programmi ed agli interventi fitosanitari. Si

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

secondo i rispettivi ordinamenti, ed è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

rende necessario il richiamo alle competenze professionali legislativamente attribuite ove, diversamente, vi sarebbe violazione della legge statale in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni (*D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30*), fino al rischio di sconfinare nella violazione dell'art. 348 del codice penale (*esercizio abusivo di una professione*).

325

(sostanziale)

Integrare il punto 2 di cui alla riga 325, come segue:

“2. Ad esclusione degli ordini e dei collegi professionali del settore agrario, per i quali si applicano i rispettivi

Con l'attuale mancato riconoscimento di specializzazione in capo ai professionisti iscritti ad Albi del settore agrario (*come gli Agrotecnici e gli*

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici

ordinamenti statali, possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di "distributore" soltanto i soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012."

Agrotecnici laureati) si laureati.
giunge al paradosso di sottoporre ad un ulteriore corso di formazione e ad una prova di abilitazione chi, come un Agrotecnico professionista, è già abilitato, a seguito del superamento di uno specifico esame di Stato abilitante, a svolgere l'attività di consulenza nel settore dei programmi e degli interventi fitoiatrici. Solo con tale riconoscimento viene rispettata la disciplina statale in materia di professioni, così come prevista dal Decreto La Loggia (n. 30/2006).

331

(sostanziale)

Integrare il punto 1 di cui alla riga 331, come segue:

“1. Ad esclusione degli ordini e dei collegi professionali del settore agrario, per i quali si applicano i rispettivi ordinamenti statali, possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all’attività di “consulente” soltanto i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012.”

Si richiamano le sopraindicate motivazioni sottolineando come il mancato riconoscimento delle specifiche competenze dei professionisti iscritti in ordini e collegi del settore agrario produce l’obbligo di sottoporre ad un corso di formazione e ad una prova di abilitazione professionisti che sono già abilitati dallo Stato a svolgere attività di consulenza nel settore dei programmi e degli interventi fitoiatrici.

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

340-345
(sostanziale)

Integrare il punto 1 di cui alla riga 340, come segue:

“1. Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione (all’acquisto e all’utilizzo, alla vendita e alla consulenza), tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso (salvo quanto previsto al successivo paragrafo A.1.7. **nonché per gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario**), sono tenuti a partecipare ai rispettivi corsi di formazione e al superamento dell’esame di abilitazione secondo le modalità di cui al successivo punto 2.

Si richiamano le precedenti considerazioni sul riconoscimento delle competenze professionali, al fine di assicurare ai professionisti iscritti in ordini e collegi del settore agrario la possibilità di svolgere l’attività di consulenza fitoiatrica, di vendere, utilizzare ed acquistare prodotti fitosanitari, armonizzando la formazione consulenziale con i compiti legislativamente attribuiti al sistema ordinistico, in armonia con quelli della formazione regionale.

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

390- 397
(sostanziale)

Integrare il punto 2, dalla riga 393, come segue:

“2. L’attività di aggiornamento può essere effettuata sia attraverso corsi, sia attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire in modo continuativo nell’arco del periodo di validità dell’abilitazione **ovvero, per i soli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario, attraverso la formazione continua obbligatoria di cui all’art. 7 del DPR n. 137/2012.**

Le Autorità regionali o provinciali

Si richiama il rispetto del principio della formazione continua obbligatoria per i professionisti sancito dall’art. 7 del DPR n. 137/2012, finalizzando altresì, nell’ambito di intese tra Regioni e Province autonome ed i Consigli Nazionali professionali, l’obbligo dei corsi di aggiornamento alla formazione continua obbligatoria per armonizzare i compiti legislativamente attribuiti

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

competenti individuano **anche d'intesa con i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali** le iniziative di carattere formativo o seminariale, valide ai fini del raggiungimento dei crediti formativi.”

al sistema ordinistico ed a quello regionale, ed evitare conflitti.

400- 403
sostanziale

Integrare il punto 1 di cui alla riga 400, come segue:

“1. Salvo che per gli iscritti negli ordini e nei collegi professionali, per i quali si applica la formazione obbligatoria di cui al DPR n. 137/2012, la formazione degli utilizzatori professionali, distributori e

Si richiama la necessità del coordinamento con la legislazione in materia di ordini professionali e, nello specifico, del principio della formazione continua obbligatoria.

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

consulenti è di competenza delle Regioni e delle Province autonome, che provvedono alla definizione degli standard formativi, per assicurare l'acquisizione di un'adeguata conoscenza delle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012.